



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 304 del 20/04/2026

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG BB437075DC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 46 in data 30/12/2025, di nomina della sottoscritta quale incaricata di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio a tutto il 31/12/2026, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- il Decreto Sindacale n. 46 del 30/12/2025 di nomina della dott.ssa Donatella Giovanna D'Alessandro quale incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area finanziaria fino al 31/12/2026;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2026/2027/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 19/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026/2027/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2026/2027/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 24/03/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2026-2028;

ATTESO:

- che è necessario garantire la manutenzione delle aree verdi comunali programmando il taglio delle stesse e la spollonatura dei tigli presenti sul territorio;
- che a tal fine, si intende ricorrere alla definizione di un accordo quadro biennale con un solo operatore economico ai sensi 59 del D.Lgs. 36 del 31/3/2023, quale soluzione ritenuta più idonea ad una gestione più adeguata del servizio;
- che l'importo dell'accordo viene stimato in base agli affidamenti degli ultimi tre anni in € 138.000,00, oltre Iva, inclusi oneri della sicurezza quantificati in € 3.115,00.

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:
 - il fine che si intende perseguire con l'affidamento in oggetto è il mantenimento del decoro urbano e delle adeguate condizioni igienico sanitarie nei parchi e nelle aree a verde comunali;
 - l'oggetto del contratto e le relative clausole contrattuali, nonché le modalità di stipula sono descritte nell'allegato capitolato d'oneri;
 - la modalità di scelta del contraente, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione oggetto del presente affidamento, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- che alla data del presente provvedimento, per l'appalto in oggetto:
 - non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488;
 - non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 7 del D. L. 24/04/2014 n. 66 convertito della Legge 23/06/2014, n. 89;
 - non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, comma 508 della L. 28/12/2015, n. 208;
 - l'accordo non rientra nelle categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;
 - la gestione delle attività oggetto dell'appalto dovrà rispettare i criteri ambientali minimi con particolare riferimento al DM 63 del 10 marzo 2022, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, Criteri ambientali minimi di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde;
- che l'appalto in oggetto non prevede rischi da interferenza in quanto il servizio viene svolto in aree chiuse o delimitate in assenza di ulteriori lavoratori;

CONSIDERATO:

- 1) che come Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 viene nominata la geom. Sara De Maio e quale Direttore Operativo l'arch. Eleonora Rancati, entrambe in forza presso il servizio manutenzioni e lavori pubblici;
- 2) che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- 3) che l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi enunciati nel Titolo I del D. Lgs. 36/2023;

4) che trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione dell'appalto in oggetto;

DATO ATTO:

- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'affidamento di servizi;
- che al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio, è stata indetta un'indagine di mercato avvalendosi della suddetta piattaforma con ID 216269046;
- che l'indagine di mercato è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi, dal 11/03/2026 al 25/03/2026;
- che gli operatori economici sono stati invitati a presentare preventivo di spesa proponendo un ribasso unico percentuale da applicarsi all'elenco prezzi adottato da questa Stazione appaltante, ovvero il bollettino "Prezzi Informativi per opere a verde" edito da ASSOVERDE;
- che in esito all'indagine di mercato sono pervenute nr. 23 disponibilità;
- che la media dei ribassi offerti è stata determinata nel 17,10% e che le due migliori offerte superiori al 30% sono state attenzionate e per le stesse sono state richieste giustificazioni per verificarne la sostenibilità;
- che a seguito dell'esito della procedura e acquisite le giustificazioni da parte delle due imprese, il RUP ha redatto la relazione allegata alla presente con la quale ha effettuato una valutazione dei requisiti tecnici e organizzativi richiesti in sede di indagine e conseguentemente ha proposto come affidatario del servizio la ditta Giardini Stefanetti srl;
- che per l'affidamento dell'appalto in oggetto si è proceduto quindi a pubblicare sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia apposita procedura di affidamento diretto invitando la ditta Giardini Stefanetti srl, già selezionata quale migliore offerente nella prima fase di indagine di mercato, a confermare l'offerta presentata;
- che la procedura è descritta nel report registrato all'ID 217747072 ed attesta uno sconto offerto dalla ditta Giardini Stefanetti srl pari al 36,33% da applicarsi sui prezzi unitari esposti nel bollettino "Prezzi Informativi per opere a verde" edito da ASSOVERDE per l'annualità in corso alla data dei singoli affidamenti come da art. 2 del capitolato d'oneri;

RITENUTO che, a conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile unico del progetto (RUP) ha formulato la proposta di affidamento alla ditta Giardini Stefanetti srl, con sede in via Mulini 158, a Uggiate con Ronago (CO) dell'accordo quadro biennale per la manutenzione delle aree a verde comunali per un importo di € 138.000,00 oltre IVA, avendo offerto la percentuale di sconto di 36,33 % sull'elenco prezzi specificato all'interno del capitolato d'oneri;

CONSIDERATO che la ditta Giardini Stefanetti srl:

- è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- ha indicato in sede d'offerta come costo della manodopera una percentuale del 63,00%, confermando quello previsto da questa Stazione Appaltante;
- ha dichiarato di applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto il seguente contratto nazionale di lavoro: operatori agricoli e florovivaisti – codice A011;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il CIG padre **BB437075DC** rilasciato dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;
- che si ritiene congruo il costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario e adeguato il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori da impiegare nell'appalto;

RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento diretto dell'accordo quadro biennale per la manutenzione delle aree a verde comunali alla ditta Giardini Stefanetti srl con sede in via Mulini 158 a Uggiate con Ronago (CO) (P.IVA 04275830133), per un importo di € 138.000,00, oltre IVA riservandosi questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri di Convenzioni stipulate successivamente da Consip o da ARIA di Regione Lombardia fossero migliorativi rispetto a quelli del presente affidamento;

DATO ATTO che:

- 1) gli interventi basati sull'accordo quadro saranno affidati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso e che i relativi impegni di spesa saranno assunti in occasione degli affidamenti con apposite determinazioni del sottoscritto responsabile d'area;
- 2) in occasione dei singoli affidamenti saranno definiti gli oneri e le modalità operative in materia di sicurezza;
- 3) la durata dell'accordo decorre dalla data del primo affidamento mediante determinazione del responsabile d'area;
- 4) l'accordo si conclude al raggiungimento della durata di anni due oppure, se antecedente, al raggiungimento dell'importo totale dell'accordo quadro;

CONSIDERATO:

- che sono stati effettuati con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023;
- che, pertanto, è possibile procedere alla stipula del contratto e conseguentemente dare avvio alla sua esecuzione;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per il presente affidamento non è stata richiesta la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si procederà con la richiesta di garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale;
- si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata;

DATO ATTO che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per un importo pari ad € 35,00 come determinato dalla delibera Anac n.610 del 19 dicembre 2023 che sarà impegnato e liquidato con successivi atti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione per gli anni 2026/2027/2028;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- 2) **DI NOMINARE** come Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 la geom. Sara De Maio in forza presso il servizio manutenzioni e lavori pubblici;
- 3) **DI APPROVARE** il capitolato d'oneri e l'ulteriore documentazione a corredo della procedura che contengono la descrizione dell'accordo quadro biennale per la manutenzione delle aree a verde comunali e la disciplina utile a regolare i rapporti con l'appaltatore;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** della relazione del Responsabile Unico del Procedimento in esito all'indagine di mercato con la quale lo stesso ha proposto come affidatario del servizio la ditta Giardini Stefanetti srl, a seguito di valutazione dei requisiti tecnici e organizzativi richiesti;
- 5) **DI AFFIDARE**, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Giardini Stefanetti Srl con sede in via Mulini 158, a Uggiate con Ronago (CO) (P.IVA 04275830133), l'accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione delle aree a verde comunali per un importo pari ad € 138.000,00 oltre IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza stimati in € 3.115,00;
- 6) **DI DEFINIRE** i prezzi unitari dell'accordo mediante applicazione della percentuale di sconto del 36,33% offerta dalla ditta Giardini Stefanetti srl sul bollettino "Prezzi Informativi per opere a verde" edito da ASSOVERDE per l'annualità in corso alla data dei singoli affidamenti;
- 7) **DI DARE ATTO**
 - che gli interventi basati sull'accordo quadro saranno affidati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso e che i relativi impegni di spesa saranno assunti in occasione degli affidamenti con apposite determinazioni del sottoscritto responsabile;
 - in occasione dei singoli affidamenti saranno definiti gli oneri e le modalità operative in materia di sicurezza;
 - la durata dell'accordo decorre dalla data del primo affidamento mediante determinazione del Responsabile d'Area;
 - l'accordo si conclude al raggiungimento della durata di anni due oppure, se antecedente, al raggiungimento dell'importo totale dell'accordo quadro;
- 8) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 35,00, quale contributo dovuto all'ANAC, sul capitolo 49 "Spese per gare di appalto e contratti" del bilancio di previsione 2026 il quale presenta la necessaria disponibilità, come da scheda contabile allegata;

- 9) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**